

D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

(Gazz. Uff. n. 94 del 8 aprile 2020 Edizione straordinaria)

Capo II

Art. 6

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Entrata in vigore:

9 aprile 2020

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli [articoli 2446](#), commi secondo e terzo, [2447](#), [2482-bis](#), commi quarto, quinto e sesto, e [2482-ter del codice civile](#). Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli [articoli 2484](#), primo comma, numero 4), e [2545-duodecies del codice civile](#).